

La revisione della Direttiva CE in materia di rifiuti

Massimo Medugno

Cominciano in questi primi giorni di maggio i primi scambi di opinioni tra parlamentari europei sulla revisione della Direttiva rifiuti. L'iter parlamentare durerà alcuni mesi e culminerà nella presentazione degli emendamenti nel mese di settembre al testo della Commissione (del dicembre 2005) e, quindi, al voto nei mesi di ottobre e di dicembre. Contemporaneamente inizia la discussione al Parlamento europeo sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclo dei rifiuti (si veda l'intervento di Claudio Busca).

La proposta di revisione alla Direttiva cerca di "colmare" alcune evidenti lacune: una migliore definizione della nozione di rifiuto, una definizione di recupero e di riciclaggio che (paradossalmente) mancano nella disciplina comunitaria e la regolamentazione delle materie prime secondarie (o meglio dei "prodotti, materiali e sostanze secondari").

Certo non solo ciò contiene la proposta ma qui ci vogliamo limitare a segnalare l'inizio dell'iter della revisione (la prima Direttiva è, ormai, del 1975) e a segnalare alcuni aspetti definitivi che hanno avuto (ed hanno) una grande rilevanza per le imprese e tutti gli operatori.

In materia di recupero come non ricordare che, fino ad oggi, il DM 5.2.1998 sul recupero dei rifiuti costituisce un punto di riferimento (almeno in Italia e le nuove norme ne confermano la vigenza almeno in prima battuta), appena "scalfito" dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2005 (che non ha contestato le attività di recupero così come definite e disciplinate, ma ha solo imposto l'indicazione delle "quantità massime").

Il DM 5.2.1998 sul recupero dei rifiuti

Il DM 5.2.1998 non è stato "censurato" dalla Corte di Giustizia se non per la mancata indicazione delle "quantità massime" (per la quale è in corso di pubblicazione un Decreto che tiene conto dei rilievi della Corte).

Infatti, la sentenza 7 ottobre 2004 della Corte di Giustizia Europea (C 103/02), concernente il DM 5.2.1998, riguarda l'espressione "quantità massime" indicata nell'art. 11 della Direttiva 75/442. Facendo ricorso alle Conclusioni dell'Avvocato Generale si ha la chiara conferma che la Commissione "ha deciso di sospendere ogni decisione riguardante la terza censura, relativa alle operazioni di recupero, riguardo alle quali sono in corso d'esame le informazioni fornite dalla Repubblica italiana" (punto 7 delle Conclusioni).

Ma anche in materia di definizione di rifiuto, come non fare cenno alle ultime pronunce della Corte di Giustizia in materia di sottoprodotto?

Il sottoprodotto secondo la Corte di Giustizia (causa n. 121/03).

La sentenza (come quella sulla causa C- 416/02, sempre tra Commissione e Regno di Spagna) enuclea in maniera chiara due principi assai importanti (oltre che condannare alle spese, per un terzo, la stessa Commissione):

1) punto 61: "Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, *non occorre* limitare quest'analisi agli effluenti d'allevamento utilizzati come fertilizzanti sui terreni *che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti*. Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della Direttiva, *se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta* (v., in questo senso, citata ordinanza Saetti e Frediani, punto 47)". Quindi non solo e soltanto gli effluenti riutilizzati nello stesso allevamento, ma anche quelli utilizzati da operatori diversi. Sotto questo profilo in questo avanti

la sentenza è più chiara della "Niselli" (Causa C- 457/02,), e, anzi, specifica che può esservi anche uno stoccaggio se "(...) limitato alle esigenze di (...) operazioni di spargimento" (punto 60). Infatti secondo la "Niselli" si può tuttavia ammettere un'analisi secondo "la quale un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi», ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Un'analisi del genere non contrasta infatti con le finalità della direttiva 75/442 in quanto non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti";

Per tornare alla più stringente attualità il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 afferma che lo smaltimento dei rifiuti costituisce "fase residuale gestione dei rifiuti" e l'autorità competente in questo caso dovrà verificare la impossibilità tecnica di esperire le operazioni di recupero (art. 182, comma 1).

Il recupero dei rifiuti (disciplinato nell'art. 181) può essere considerato, quindi, uno degli snodi fondamentali delle nuove norme.

E nell'art. 181 viene disciplinato il recupero dei rifiuti per la "produzione" di materie prime secondarie, combustibili o altri prodotti, prevedendo anche la possibilità di specifici accordi di programma in materia, approvati con decreti del Ministero dell'Ambiente e delle Attività Produttive.

Tra qualche mese si potrà constatare se il Decreto Legislativo n. 152 cit. ha anticipato quanto a breve verrà definitivamente chiarito e sancito a livello comunitario.